



1031

## Atto di variazione INFORTUNI

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

1 004 00008 00022941552

AGENZIA <b>BOLOGNA SPECIALE BROKERS</b>										NUMERO ARCHIVIO <b>22941552</b>	
COD. AG. <b>1/2145</b>	COD. SUBAG. <b>965</b>	RAMO <b>77</b>	NUMERO POLIZZA <b>23998415/8</b>	N. ARCH. AG.	PRODOTTO <b>1031</b>	CLASSE <b>10</b>	ESERCIZIO <b>1997</b>	R. PR.	GRUPPI <b>0</b>	D.P. <b>0</b>	INDICE (TIPO E NUMERO)
EFFETTO VARIAZIONE <b>02/12/2025</b>		SCADENZA POLIZZA <b>31/03/2026</b>		SCADENZA PRIMA RATA <b>31/03/2026</b>		CODICE RATAZIONI <b>1</b>		ANNUALE		DATA EMISSIONE <b>02/12/2025</b>	
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE <b>9150</b>	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE <b>78001</b>			CODICI PAG. <b>921</b>	
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA <b>03304930377</b>	
COOP. SOC. IL SORRISO S.R.L. - VIA TORRE, 9 - 40025 FONTANELICE BO											
PREMIO NETTO <b>0,00</b>		ACCESSORI <b>0,00</b>		PREMIO TASSABILE <b>0,00</b>		TASSI <b>0,00</b>		TOTALE PREMIO PRIMA RATA <b>0,00</b>		PROV. RISCHIO <b>BO</b>	
PREMIO NETTO <b>460,22</b>		ACCESSORI <b>69,03</b>		PREMIO TASSABILE <b>529,25</b>		TASSI <b>13,23</b>		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE <b>542,48</b>		COMBINAZIONI	

### RIEPILOGO DELLE PERSONE - GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE (AD USO AMMINISTRATIVO)

#### GRUPPO 1

	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE	2	0,854	309.874,14	264,63
INVALIDITÀ PERMANENTE		0,854	309.874,14	264,63
FRANCHIGIA % (2)				
FRANCHIGIA GG. (3) TASSO X EURO				
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)				
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)				
FRANCHIGIA GG.				
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)				
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)				

#### GRUPPO 2

	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE				
INVALIDITÀ PERMANENTE				
FRANCHIGIA % (2)				
FRANCHIGIA GG. (3) TASSO X EURO				
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)				
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)				
FRANCHIGIA GG.				
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)				
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)				

**TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE** **529,26**

(1) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTATE ALLE RETRIBUZIONI  
(2) SE INDICATE SI INTENDONO IN DEROGA A QUELLE PREVISTE DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI

Unipol Assicurazioni  
Unipol Assicurazioni  
Unipol Assicurazioni  
Unipol Assicurazioni  
Unipol Assicurazioni



## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente dichiara

- ✓ in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:
- non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
  - non si sono verificati sinistri a carico delle garanzie prestate nei tre anni precedenti la stipula della polizza
  - non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati
- ✓ di conoscere e di approvare:
- le integrazioni contenute nell'ALLEGATO TESTO AGGIUNTIVO che formano parte integrante del presente contratto

Unipol Assicurazioni S.p.A.

UN PROCURATORE

Firmato digitalmente da:

Bergonzoni Lorenza

IL CONTRAENTE

Emissione il 02/12/2025 18:38

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Seriale Certificato: 4701163

Valido dal 08/07/2025 al 08/07/2028

Registrato in InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

L'Agente o l'Incaricato

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666  
 Capitale sociale Lv. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304  
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183  
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - unipol.com - unipol.it



1031

**Allegato testo aggiuntivo**

NUMERO POLIZZA	1/2145/77/23998415/8		
AGENZIA	BOLOGNA SPECIALE BROKERS	CODICE SUBAGENZIA	965

<b>Contraente/Assicurato</b>	COOP. SOC. IL SORRISO S.R.L
<b>Domicilio</b>	VIA TORRE, 9 - 40025 FONTANELICE - BO
<b>Partita IVA</b>	03304930377

Con la presente appendice e con effetto dalle ore 24.00 del 02 Dicembre 2025 , si procede ad effettuare la seguente modifica:

Esclusione Di Feo Antonio (vice presidente)

Inclusione Piazza Micaela (vice presidente)

Fermo ed invariato il resto.



## Informativa sul ricorso all'Arbitro Assicurativo

Il ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS) si inserisce fra le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo. L'AAS è un organismo indipendente che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.

### CHI PUÒ ATTIVARLA

Chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con un'impresa o un intermediario assicurativo avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi oppure Danneggiati che possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione (ad esempio in caso di RC Auto) oppure chi ha titolo a ricevere prestazioni assicurative, a condizione che sia diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività. Il ricorso è presentato personalmente o tramite un procuratore o un'associazione di consumatori se il ricorrente vi aderisce.

Sono escluse dalla competenza dell'Arbitro Assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie relative ai grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice delle Assicurazioni Private<sup>1</sup>.

### COME SI ATTIVA

Il ricorso è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo scritto all'impresa o all'intermediario, che si pronunciano entro 45 giorni (60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario) o decorso inutilmente tale termine, e comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione. Tuttavia, se il reclamo è stato proposto anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'AAS, dichiarata con provvedimento dell'IVASS, il ricorso può essere proposto entro 12 mesi da tale avvio. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.

Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale: [www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org) a partire dal 15 gennaio 2026 e prevede il pagamento di un contributo di € 20,00.

### COME FUNZIONA E DURATA

Il procedimento è documentale, ferma restando la facoltà dell'AAS, in taluni casi, di sentire le parti. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all'impresa o all'intermediario da parte dell'AAS, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse.

<sup>1</sup>Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami danni di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);  
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;  
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilioneuecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilioneottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.

